

CONTRATTO DI FORNITURA IN SERVICE DI  
SISTEMI MACCHINE REAGENTI DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA  
LOTTO 2

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione C.S. di aggiudicazione n. 38 del 17/01/2020;

E

A.D.A. S.R.L. di seguito “FORNITORE”, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Padova n. 03653370282, con sede legale in Padova, Via Grecia, n. 25/2 - 35127 in persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico Andrea Grillo, nato a Padova il 03/01/1959, il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha esperito la *“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata suddivisa in 9 Lotti”*, indetta con Deliberazione D.G. n. 266 del 27/03/2019, e ne ha disposto l’aggiudicazione con la Deliberazione C.S. n. 38 del 17/01/2020;

- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 2;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 100.607,00 (centomilaseicentosette/00) ridotta del 50% per il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO9001:2015;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

*Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende

Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui da ultimo al DCA n. U00247 del 02/07/2019, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

*Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto*

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata per il Lotto di gara aggiudicato di seguito indicato, nel prosieguo anche solo “fornitura” o “appalto”:

Lotto	Descrizione Lotto	CIG	Importo complessivo IVA esclusa	Durata in mesi
2	Sistema automatico integrato per esami colturali microbiologici comprendente piastratore robotizzato, sistema di incubazione e dispositivo per imaging delle piastre	78186455F6	€1.260.740,00	60

2. La fornitura comprende le seguenti attività da eseguirsi secondo termini e condizioni indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativi:

- a. Fornitura strumentazione e materiale di consumo;
- b. Servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione;
- c. Formazione del personale interno all’utilizzo della strumentazione.

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € 1.260.740,00 (unmilione duecentosessantamila settecento quaranta/00) Iva esclusa e oneri DUVRI

esclusi, calcolato sulla base del prezzo unitario offerto moltiplicato per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione.

4. In corso di vigenza il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

*Articolo 3 – Durata del contratto*

1. Il contratto ha durata di mesi 60 (sessanta) dalla data del positivo esito del collaudo certificato con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

2. La Fondazione si riserva altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero a condizioni più favorevoli per la Fondazione.

*Articolo 4 – Consegna, installazione e collaudo*

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto devono essere effettuate dal Fornitore le seguenti operazioni:

- consegna delle apparecchiature, effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) del Fornitore unitamente al materiale (reagenti, materiale di consumo e quant'altro occorra) necessario all'installazione dei sistemi e alla messa a punto delle metodiche;
- installazione e collaudo delle apparecchiature, effettuata da personale tecnico specializzato del Fornitore nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente

normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. È obbligo del Fornitore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori, del personale del PTV e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico del Fornitore le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5 e altre normative tecniche pertinenti eventualmente vigenti) e i controlli di qualità prestazionali e funzionali;

- interfacciamento/integrazione delle apparecchiature con i sistemi informatici, effettuato da parte di personale tecnico specializzato del Fornitore, con tutti gli oneri a carico dello stesso, contestualmente alle operazioni di installazioni e collaudo.

2. Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la giornata dell'installazione dei dispositivi.

3. Tutte le spese sostenute per la consegna, l'installazione e il collaudo si intendono in capo al Fornitore.

4. In caso di collaudo positivo, viene redatto il certificato di collaudo firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione.

5. Il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.

6. In caso di riscontrate irregolarità nel corso del collaudo, il Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione, di concerto con il Direttore dell'esecuzione

del contratto, assegna al Fornitore un termine massimo per la risoluzione delle problematiche, alla scadenza del quale le operazioni di collaudo saranno ripetute. In caso di secondo collaudo negativo, il Fornitore è tenuto a provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui il Fornitore non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, provvederà la Fondazione con addebito al Fornitore delle spese sostenute per le fasi di disinstallazione, trasporto e consegna. In caso di collaudo negativo, il Fornitore è tenuto altresì a rimborsare alla Fondazione il maggior costo derivante dall'acquisizione della fornitura presso terzi ovvero al secondo classificato nella procedura per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto.

7. Qualora all'utilizzo effettivo della strumentazione emerga che il Fornitore in sede di gara ha fornito informazioni contraddittorie o non veritiere sulla qualità della strumentazione, la Fondazione procede alla risoluzione di diritto del contratto.

#### *Articolo 5 – Consegna materiale di consumo*

1. Fermo restando che il Fornitore si impegna a garantire che presso la Fondazione siano sempre presenti quantitativi sufficienti a garantire il fabbisogno mensile della struttura, il materiale di consumo deve essere consegnato nelle quantità richieste negli ordini d'acquisto emessi dalla Fondazione, non essendo ammessi vincoli legati ai minimi d'ordine, e nel rispetto dei seguenti termini di consegna: 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine; in casi di urgenza 48 (quarantotto) ore solari dal ricevimento dell'ordine; in caso di consegna parziale ulteriori 7 (sette) giorni per il saldo dell'ordine.

2. Il controllo quantitativo è effettuato dalla Fondazione; la firma all'atto del

ricevimento della merce indica solo una corrispondenza ed accettazione del numero di colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso la Fondazione e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

3. Agli effetti del collaudo qualitativo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto. Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto della consegna, il Fornitore è tenuto ad accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure limitatamente alla qualità anche quando il difetto appaia al momento dell'uso. L'accettazione della merce non solleva, quindi, il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata non rilevabili all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto e di sottoporli ad accertamenti analitici presso laboratori o personale qualificato.

#### *Articolo 6 – Assistenza tecnica e manutenzione*

1. Sulle apparecchiature e sistemi oggetto di fornitura, il Fornitore esegue l'assistenza tecnica full-risk e manutenzione secondo termini indicati in Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativi.

#### *Articolo 7 – Formazione del personale interno*

1. Il Fornitore effettua la formazione del personale interno secondo modalità e tempi proposti nell'Offerta Tecnica, fatte salve le prescrizioni minime indicate in Capitolato Tecnico.

#### *Articolo 8 – Condizioni generali di fornitura*

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I sistemi/prodotti oggetto di fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della

fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

*Articolo 9 – Aggiornamento tecnologico*

1. La Fondazione ha facoltà di richiedere al Fornitore, senza oneri aggiuntivi e alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione, l'implementazione della fornitura con sostituzione delle apparecchiature/dispositivi/prodotti offerti qualora in corso di vigenza contrattuale il Fornitore presenti in commercio nuovi dispositivi o nuove apparecchiature e prodotti, analoghi a quelli oggetto di fornitura (anche a seguito di modifiche normative) recanti migliori o uguali caratteristiche di rendimento.
2. Il Fornitore si impegna a garantire l'ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali.
3. Il Fornitore si impegna a integrare eventuali dispositivi diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.
4. Il Fornitore deve assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all'evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di fornitura.
5. In caso di obsolescenza dei test o metodiche per documentati motivi scientifici, bioetici o legislativi, la Fondazione può richiedere al Fornitore i necessari conseguenti adeguamenti.

*Articolo 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura  
per il Fornitore*

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione C.S. di aggiudicazione n. 38 del 17/01/2020, è la Dr.ssa Carla Fontana, biologo strutturato presso la U.O.C. Microbiologica e Virologia, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. Il Fornitore individua il sig. Andrea Grillo, Amministratore Unico, recapito telefonico 049-8703662 – fax 049-8703667, indirizzo di posta elettronica [gare@adaweb.it](mailto:gare@adaweb.it), quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore e il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

#### *Articolo 11 – Obbligazioni specifiche del Fornitore*

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;

- b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico;
- c) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
- i) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia

di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;

- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

*Articolo 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche

dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

*Articolo 13 – Corrispettivi contrattuali*

1. La fornitura è remunerata sulla base dei prezzi, Iva esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica che si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale.

2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.

3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,

pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.

7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Fondazione potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Fondazione e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

#### *Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti*

1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui da ultimo al DCA n. U00247 del 02/07/2019, a cui il Fornitore con la stipula del contratto aderisce accettandone termini e condizioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS

Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Le fatture sono emesse con periodicità mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e corrispondenti documenti di trasporto. Ai fini del pagamento le fatture devono risultare pienamente conformi al certificato di verifica.
4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
5. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.
6. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).
8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto il seguente conto corrente bancario/postale dichiarato dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale:

Banca Intesa SanPaolo – IBAN: IT25D0306912173100000001834

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

*Articolo 15 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto parte integrante e sostanziale unitamente al

Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione - DIRS rev. 6\_22/09/2014.

4. Gli oneri di sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi di natura interferenziale, non compresi nell'importo complessivo offerto, sono pari a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, per ciascun lotto, per 60 mesi di durata contrattuale, come indicato in Disciplinare di gara.

5. È onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

*Articolo 16 – Inadempienze e penalità*

1. Il ritardato e l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determinano l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico, previa contestazione dell'inadempimento al Fornitore con assegnazione del termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione per la presentazione di giustificazioni/repliche.

2. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

5. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

*Articolo 17 – Responsabilità per danni*

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosi garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di

terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

#### *Articolo 18 – Copertura assicurativa*

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto nonché di adeguata polizza assicurativa a

copertura del rischio di danneggiamento delle apparecchiature/sistemi che esonerino la Fondazione da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, etc., con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle coperture assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

*Articolo 19 – Cessione di credito e di contratto*

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui da ultimo al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 02/07/2019.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto

dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

*Articolo 20 – Subappalto*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto a **COPAN WASP S.r.l.**, P.IVA e C.F. n. 03521190987, con sede legale in Brescia, Via F. Perotti, n. 18 Brescia, nei limiti del 40% (quaranta per cento) del valore complessivo del contratto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: **Servizio di Installazione, Manutenzione Preventiva e Correttiva, Hardware e Software dei sistemi WASP e WaspLab.**

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

*Articolo 21 – Clausole risolutive espresse*

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche di cui agli atti richiamati all'art. 1, comma 1, del contratto, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei sistemi/prodotti;

- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per

l'anticipata risoluzione.

- n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ad escussione della garanzia definitiva, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta all'applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### *Articolo 22 – Garanzia definitiva*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### *Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti di privativa*

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o privativa in relazione alla fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

*Articolo 24 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia*

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*Articolo 25 – Protezione dei dati personali*

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse

acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

2. Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione da parte del Fornitore di dati personali, quest'ultimo, con separato contratto di cui all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è nominato dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore, nell'esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all'interno di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.

4. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati

per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

5. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

6. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

#### *Articolo 26 – Foro competente*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### *Articolo 27 – Spese di contratto*

1. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato elettronico, sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, e registrato solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è stata assolta con oneri a carico del Fornitore.

#### *Articolo 28 – Allegati*

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- Allegato A: Offerte Economiche del Fornitore presentate in sede di gara;
- Allegato B – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Si intendono allegati al contratto, parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti: Disciplinare di gara con i relativi allegati e i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante; Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono; “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui al DCA n. U00247 del 02/07/2019.

Roma, 23/06/2020

La FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante pro tempore Commissario Straordinario  
Tiziana Frittelli

Il Fornitore A.D.A. S.R.L.

Firmato Il Legale Rappresentante Andrea Grillo

Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per

quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata del contratto; art. 8 – Condizioni generali di fornitura; art. 9 – Aggiornamento tecnologico; art. 11 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 13 – Corrispettivi contrattuali; art. 14 – Fatturazione e pagamenti; art. 16 – Inadempienze e penalità; art. 17 – Responsabilità per danni; art. 18 – Copertura assicurativa; art. 21 – Clausole risolutive espresse; art. 23 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 26 – Foro competente; art. 27 – Spese di contratto.

Il Fornitore A.D.A. S.R.L.

Firmato Il Legale Rappresentante Andrea Grillo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.*

**Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA per le esigenze del Dipartimento dei Processi Assistenziali Integrati – Area Funzionale Diagnostica di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata suddivisa in 9 Lotti**

**Offerta Economica****Allegato 3 al Disciplinare di gara****LOTTO 2**

Il sottoscritto ANDREA GRILLO nato a PADOVA il 03.01.1959 in qualità di AMMINISTRATORE UNICO e quindi di legale rappresentante della ditta A.D.A. SRL con sede legale in PADOVA C.A.P. 35127 via GRECIA n°25/2 tel. 049-8703662 fax 049-8703667 e sede amministrativa in PADOVA C.A.P. 35127 via GRECIA n°25/2 tel. 049-8703662 fax 049-8703667 e-mail [gare@adaweb.it](mailto:gare@adaweb.it) codice fiscale 03653370282 partita I.V.A. 03653370282

Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Dichiara inoltre che:

- in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- allega alla presente dichiarazione le Schede E5, E6, debitamente compilate;
- il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e conforme alle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro ed è indicato nella Scheda E7 debitamente compilata, allegata alla presente dichiarazione;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, compresi nel prezzo offerto, ammontano a € 4.920,00;

(DICHIARAZIONE NON NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO 6);

- ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, i costi della manodopera, compresi nel prezzo offerto, ammontano a € 51.048,80 (cinquantunomilaquarantotto/80);

In allegato documento che illustra le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera (In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata).

(DICHIARAZIONE NON NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO 6)


Si precisa che l'allegato che illustra le modalità di calcolo del costo della manodopera è stato compilato dal subappaltatore Copan Wasp SRL, in quanto i suddetti costi sono compresi solamente nelle prestazioni di assistenza tecnica.

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo, Padova Data, 01.07.2019

Timbro e Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

**a.d.a. s.r.l.**  
L'Amministratore Unico



#### Indicazioni per la compilazione

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In caso di riunione di concorrenti la medesima dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai singoli partecipanti e poi presentata dal capogruppo in un unico plico.

**Sistema automatico integrato per esami colturali microbiologici comprendente piastratore robotizzato, sistema di incubazione e dispositivo per imaging delle piastre**

**Specifica dei costi dei consumabili**

A	B	C	D	E
descrizione	codice	costo/ confezione	n. confez. /anno	costo/anno
Quantità Anno				C x D
Provette con terreno di trasporto liquido per la coltura di aerobi, anaerobi e germi esigenti, con allegato sistema di prelievo confezionati sigillati singolarmente	490CE-AM	€ 1.635,00	6	€ 9.810,00
Provette con terreno di trasporto liquido per la coltura di aerobi, anaerobi e germi esigenti, con allegato sistema di prelievo di ridotte dimensioni per prelievi uretrali, confezionati sigillati singolarmente	491CE-AM	€ 1.026,00	1	€ 1.026,00
Provette sterili da raccolta campione vuote	PFPM913S	€ 220,00	12	€ 2.640,00
Provette contenenti brodo di arricchimento selenite	475CE.A	€ 433,00	3	€ 1.299,00
	475CE-AM	€ 1.440,00	1	€ 1.440,00
Provette contenenti brodo di arricchimento SGB (Lim / TransVag / pigmented selective enrichment broth)	476CE01-AM	€ 1.215,00	4	€ 4.860,00
Provette per campioni fecali	470CE.A	€ 973,00	1	€ 973,00
	470CE-AM	€ 2.100,00	1	€ 2.100,00
TOTALE				€ 24.148,00

**Sistema automatico integrato per esami colturali microbiologici comprendente piastratore robotizzato, sistema di incubazione e dispositivo per imaging delle piastre**

**Specifica dei costi del nolo della strumentazione (incluso il gruppo di continuità), dell'assistenza tecnica e del collegamento on line**

A Strumento	B Costo annuale del nolo	C Costo annuale assistenza tecnica	D Costo annuale collegamento on line	E Costo annuale totale B + C + D
<p>WASPLab Planet (cod. W087-XXX) composto da:                      WASPLab Executive DT (cod. W-086-03LE (con W0086-40N))                      WASPLab Planet: WASPLab Automatic Single Incubator and Image Analysis (cod. W087-011)                      WASPLab Planet: WASPLab Automatic Single Incubator CO2 and Image Analysis (cod. W087-011)                      WASPLab Laser: kit accessorio per le semine (cod. KIT WASPLP Laser)                      WASPLab Planet: WASPLab Automatic Conveyor Belts Track (cod. W087-010)                      WASPLab Central and Server Rack Hardware (cod. WLAB-SW-BASIC con W087-013)                      WASPLab Planet: End Line Motorized Carousel (cod. W0087-10-6900)                      Phenomatix software (cod. WLAB-SW-PHENOMIX)                      Licenza Phenomatix software (cod. PHENOMIX-LICENCE)                      WASPLab Planet: Readline Station (cod. W0087-1800) composta da:                      scrivania motorizzata, PC, Monitor ad alta definizione                      WASPLab Planet: Manual Station con Virtual C. Tracer (cod. W0087-2100, SW 087-1800, W087-014) composta da:                      scrivania motorizzata, PC, Monitor ad alta definizione</p>	<p>€ 150.000,00 €</p>	<p>€ 75.000,00 €</p>	<p>€ 3.000,00 €</p>	<p>€ 228.000,00 €</p>
TOTALI	€ 150.000,00 €	€ 75.000,00 €	€ 3.000,00 €	€ 228.000,00 €

*MV*

**Sistema automatico integrato per esami culturali microbiologici comprendente piastratore robotizzato, sistema di incubazione e dispositivo per imaging delle piastre**

**Calcolo del costo totale del service**

Fattore di costo	Costo annuale	
<b>Reagenti, calibratori, controlli, consumabili</b> (scheda E5, totale colonna )	<b>A</b>	
	€	24.148,00
		ventiquattromilacentoquarantotto/00
<b>Nolo strumentazione</b> (scheda E6, totale colonna B)	<b>B</b>	
	€	150.000,00
		centocinquantamila/00
<b>Assistenza tecnica</b> (scheda E6, totale colonna C)	<b>C</b>	
	€	75.000,00
		settantacinquemila/00
<b>Collegamenti on line</b> (scheda E6, totale colonna D)	<b>D</b>	
	€	3.000,00
		tre mila/00
<b>TOTALE</b> (A + B + C + D)	<b>E</b>	
	€	252.148,00
		duecentocinquanta due mila centoquarantotto/00
<b>TOTALE QUINQUENNALE</b> (E x 5)	<b>F</b>	
	€	1.260.740,00
		un milione duecentosessantamila settecento quaranta/00

A WEGATO B)

 <p>Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</p>	<p><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza</b> (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)</p>		
<p><b>Nome del Reparto</b></p>	<p>Microbiologia e Virologia</p>	<p><b>Localizzazione PTV</b></p>	<p>Piastra – Settore G, piano 1</p>

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi e alle misure di prevenzione ed emergenza da adottare negli ambienti di lavoro, sia in relazione agli impianti sia in relazione alle attività svolte tanto dalla società ADA s.r.l. quanto dal committente, finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/2008)

Referenti per ADA s.r.l.			
nome cognome	funzione	telefono per reperibilità	note
<b>Massimo Andreoni</b>	Direttore Dipartimento Processi Assistenziali Integrati	06 20903393	
<b>Sergio Bernardini</b>	Direttore UOC Medicina di Laboratorio	06 20902262	
<b>Carla Fontana</b>	Medico d'Area e Direttore Esecutivo del Contratto	06 20902158	

Descrizione locale/attività del committente/natura dei rischi (a cura del PTV)

**Attività diagnostica e di ricerca con utilizzo di campioni biologici.**  
Rischi associati alle attività del Reparto, possibile fonte di interferenze: 1) **Chimico** (tossici, nocivi, infiammabili), 2) **Biologico** (campioni biologici potenzialmente infetti), 3) **Presenza di gas medicinali**.  
L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente.

La fornitura della Ditta appaltatrice A.D.A. SRL, si articola nelle seguenti attività:  
-Installazione della strumentazione: 7 giorni (a cura dell'Assistenza Tecnica).  
-Configurazione della strumentazione: 6-8 settimane, a cura dello Specialista di Linea.  
-Corsi di formazione del personale: inclusi nelle 6-8 settimane, a cura dello Specialista di Linea.  
-Manutenzione ordinaria: ogni sei mesi, a cura dell'Assistenza Tecnica.  
-Manutenzione straordinaria o correttiva: a chiamata, a cura dell'Assistenza Tecnica.  
-Supporto tecnico-scientifico: a chiamata, a cura dello Specialista di Linea.

**Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura del PTV)**

- I dipendenti della società ADA, durante lo svolgimento della loro attività, hanno l'obbligo di non intralciare le attività assistenziali che si svolgono all'interno della Azienda PTV evitando, per quanto possibile, la compresenza di personale e soggetti diversi, quali ad esempio utenti;
- Nelle circostanze di inevitabile compresenza il personale della società dovrà prestare la massima attenzione a non introdurre rischi specifici;
- Ad eccezione degli interventi in regime di emergenza, ovvero nel corso di verifiche di routine, la società ADA deve preavvisare il Responsabile d'Area e/o il Coordinatore specificando le attività da svolgere, al fine di concordare le eventuali procedure necessarie alla riduzione dei rischi interferenziali;
- Evitare di operare in caso di apparecchiature sporche con materiale organico potenzialmente infetto ma chiamare il referente del committente affinché provveda alla immediata pulizia;
- Debbono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale, in funzione della natura dell'intervento e dello specifico locale oggetto dell'intervento. I DPI potranno essere **eventualmente integrati su indicazione del/delle Coordinatori/trici**.


**Obblighi e divieti finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze**

**Per motivi d'ordine igienico-sanitario, l'accesso al Reparto è soggetto a restrizioni**, e può avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte nella sezione "Specifiche di accesso". Il Committente/Referente sarà disponibile per tutto il tempo necessario e fino a conclusione dei lavori per coordinare eventuali attività interferenziale residue e fornire informazioni ed eventuali DPI come specificato di seguito

**Specifiche di accesso finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze.**

**Alcune aree del reparto, debitamente segnalate**, possono essere soggette a restrizioni. Nel caso in cui gli operatori debbano accedere a queste aree per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, con l'esclusione di quelle che avvengono in condizioni di effettiva emergenza, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale **necessità di integrazione** dei DPI e su ogni eventuale **precauzione d'ordine procedurale** che debba essere adottata.

 <p>Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</p>	<p><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza</b> (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)</p>		
<p><b>Nome del Reparto</b></p>	<p>Microbiologia e Virologia</p>	<p><b>Localizzazione PTV</b></p>	<p>Piastra – Settore G, piano 1</p>

RSPP o il Datore di Lavoro  
a.d.a. srl  
  
 a.d.a. s.r.l.  
 L'Amministratore Unico

Il Responsabile del  
Servizio Prevenzione e Protezione  
(dott.ssa Rosanna Mangia)

